

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 134/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 102CSA– RIUNIONE DEL 10 MARZO 2017

I° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; – Dott. Lucio Molinari, Avv. Daniela Morgante Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 31.12.2017 INFLITTA AL CALC. RAMADAN MIRKO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES VARESINA SPORT/FOLGORE CARATESE DELL'11.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 59 del 20.2.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – con Com. Uff. n. 59 del 15.2.2017 - in relazione alla gara del'11.02.2017 Varesina/U.S. Folgore Caratese ASD del Campionato Nazionale Juniores – ha comminato al calciatore della U.S. Folgore Caratese ASD Ramadan Mirko la sanzione della squalifica fino a tutto il 31.12.2017 per avere *“volontariamente urtato contro il Direttore di gara al quale, nella circostanza, faceva lo sgambetto, determinandone la caduta a terra. Sanzione così determinata in considerazione della pausa estiva”*.

Al riguardo afferma il rapporto arbitrale che *“al 38 del 2T Ramadan Mirko n. 9, perché dopo non avergli accordato un cdp, a gioco in svolgimento, cambiava improvvisamente direzione (verso di me) e mi impattava, in particolare mi sgambettava volontariamente il piede dx ed essendo io in fase di ripartenza, mi faceva cadere, non procurandomi alcun danno. Riprendevo regolarmente la gara”* e nel supplemento di referto (e-mail del 13.2.2017 ore 14:06) che *“al 38° del 2° tempo il giocatore Ramadan Mirko n. 9, società Folgore Caratese, dopo che non gli accordavo un fallo a favore, a gioco in svolgimento, cambiava improvvisamente direzione venendo verso di me, non seguendo più il pallone, mi sgambettava volontariamente il piede dx, facendomi cadere a terra, in quanto mi veniva a mancare il piede di appoggio. Il calciatore continuava la sua corsa. Io non riportavo alcun danno fisico e riprendevo regolarmente la gara”*.

Avverso la gravata deliberazione del Giudice Sportivo contesta la società reclamante, pur confermando la dinamica dei fatti refertata dall'arbitro, che quest'ultimo non ne abbia potuto valutare la volontarietà, in quanto lo sgambetto, ad avviso della reclamante, potrebbe avvenire soltanto da dietro e dunque fuori dal campo visivo del Direttore di gara. Inoltre, il cambio di direzione del Ramadan, considerato che il calciatore nel gioco cambia continuamente direzione, potrebbe essere avvenuto per altri motivi e in particolare al fine di recuperare rapidamente la propria posizione dopo essere caduto a terra a seguito di un contrasto con un avversario non segnalato dall'arbitro, cosicché, correndo con la testa rivolta alla palla, il calciatore non si sarebbe accorto della presenza dell'arbitro e lo avrebbe sgambettato in modo involontario.

Chiede pertanto la società la riduzione della squalifica a due giornate ovvero a quella già scontata, alla luce della effettiva gravità e non volontarietà dei fatti e dei precedenti giurisprudenziali richiamati, con derubricazione della condotta da violenta (art. 19 comma 4 lettera d C.G.S.) ad antisportiva (lettera a), anche in considerazione della assenza di precedenti specifici da parte del calciatore.

Il reclamo è fondato, pur con alcune precisazioni.

Anzitutto va premessa l'evidente infondatezza delle assunzioni della reclamante circa il fatto che lo sgambetto potrebbe avvenire soltanto da dietro – potendo infatti avvenire anche da altre posizioni - e della giustificazione di gioco fornita quanto al cambio di direzione del calciatore e all'impatto con l'arbitro, che sono invece smentite dalle risultanze del referto arbitrale, che registra che il cambio di direzione del calciatore nella direzione dell'arbitro non è stato mosso dal fine di seguire il pallone, che anzi il calciatore ha smesso di seguire (*“non seguendo più il pallone”*), cosicché appare del tutto plausibile la motivazione di volersi dirigere verso l'arbitro che gli aveva negato il fallo e sgambettarlo.

Fermo restando quindi che non possa dubitarsi della intenzionalità della condotta, la stessa va effettivamente derubricata in condotta antisportiva (art. 19 comma 4 lettera a), non integrando lo sgambetto una condotta violenta, quanto piuttosto non rispettosa dei valori sportivi che impongono il rispetto del direttore di gara, della sua persona e delle sue decisioni.

Ciò posto, considerata l'intenzionalità della condotta antisportiva e l'effetto prodotto dalla medesima ai danni del direttore di gara, che è caduto, peraltro senza riportare danni fisici e avendo subito dopo regolarmente ripreso la gara, appare congruo alla effettiva gravità dei fatti ridurre la sanzione alla squalifica fino a tutto il 30 giugno 2017.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Folgore Caratese A.S.D. di Carate Brianza (Monza – Brianza) riduce la sanzione della squalifica fino a tutto il 30.6.2017.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. OLIMPUS ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARDOSCIA MATTIA SEGUITO GARA ASD TC PARIOLI/ASD OLIMPUS ROMA DEL 26.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 692 del 01.3.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – con Com. Uff. n. 692 dell'1.3.2017 - in relazione alla gara del Campionato Under 21 Nazionale del 26.2.2017 ASD TC Parioli/ ASD Olympus Roma – ha comminato al calciatore della ASD Olympus Roma Bardoscia Mattia la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive in quanto *“espulso per avere impedito, giocando da portiere, una chiara opportunità di segnare una rete alla squadra avversaria fermando il pallone con le mani fuori dall'area di rigore, alla notifica del provvedimento rivolgeva all'arbitro frasi offensive e minacciose”*.

Al riguardo attesta il rapporto arbitrale una *“condotta gravemente sleale”* del Bardoscia in quanto *“Impedisce un'evidente opportunità di segnare una Rete avversaria toccando volontariamente il Pallone con le mani. Alla notifica dei provvedimenti, il sig. Bardoscia rivolgeva frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dell'arbitro. Prima di andare negli spogliatoi, quindi, sfogava la sua rabbia colpendo le pareti del palazzetto con calci e pugni. Una volta uscito dal campo, continuava a colpire violentemente le pareti, e invece di rimanere negli spogliatoi, si dirigeva sugli spalti, dove rimaneva per tutto il resto della gara. A valle del saluto fair-play finale, si presentava in campo per chiedere scusa del suo comportamento”*.

Avverso la gravata deliberazione del Giudice Sportivo la società reclamante, pur non contestando l'espulsione dal campo per aver interrotto una azione di gioco con la mano fuori dall'area di rigore né tantomeno il fatto che alla comunicazione dell'arbitro dell'allontanamento dal campo per espulsione il calciatore ha inveito contro l'arbitro medesimo per chiedere un provvedimento di ammonizione e non di espulsione perché riteneva che non si era creata una evidente azione da gol da parte dell'attaccante avversario. Obietta invece che ciò sarebbe avvenuto senza nessuna minaccia e dicendo testualmente "era da ammonizione il mio fallo non capisci nulla... sei un evidenziatore giallo". Ritiene la reclamante che tale affermazione sia da annoverare tra una protesta e una frase ironica, ma non integri alcun insulto o minaccia. Obietta quindi la incongruità della punizione irrogata con la effettiva gravità e tipologia di mancanza avvenuta, considerato anche che il ragazzo ha chiesto formalmente scusa della frase sì irrispettosa detta ma senza nessuna minaccia, recandosi, a fine gara, di sua spontanea volontà fuori dallo spogliatoio dell'arbitro a chiedere scusa per tale frase, resa incautamente a caldo dopo aver subito un provvedimento che

riteneva ingiusto, con la testimonianza del dirigente accompagnatore Alessio Luzi e del secondo arbitro cronometrista.

Il reclamo è fondato.

Infatti, ferma restando la fondatezza della espulsione, in vero non contestata nemmeno dalla società reclamante, non può tralasciarsi che l'arbitro, sentito nel corso dell'udienza, non ha specificato nemmeno in quella sede quali fossero le frasi offensive e minacciose rivoltegli dal calciatore.

Cosicché, a fronte della mancata specificazione arbitrale, debbono ritenersi rispondenti a quanto effettivamente accaduto le ben precise frasi riportate dalla società reclamante "era da ammonizione il mio fallo non capisci nulla... sei un evidenziatore giallo".

Da tali frasi effettivamente non emerge alcuna minaccia, ma soltanto espressioni irrispettose e irridenti indirizzate dal calciatore all'arbitro, certamente contrarie ai valori sportivi che impongono il rispetto della persona e delle decisioni del Direttore di gara, ma che appaiono meritevoli di una sanzione più contenuta rispetto a quella irrogata dal Giudice Sportivo, considerata anche la attenuante rappresentata dall'essersi il giovane calciatore appositamente presentato in campo a fine partita per scusarsi formalmente con l'arbitro.

Appare quindi più conforme alla effettiva gravità e configurazione dei fatti ridurre la sanzione della squalifica a quella minima di due giornate effettive prevista dall'articolo 19, comma 4, lettera a del Codice di Giustizia sportiva in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Olympus Roma di Roma, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II ° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; – Dott. Lucio Molinari, Avv. Nicolò Schillaci Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

3. RICORSO CALCIATORE FERRANDO FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/GHIVIZZANO DEL 15.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 16.2.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n. 92 del 16.2.2017 ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Ferrando Federico.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Savona/Ghivizzano disputato il 15.2.2017, il Ferrando veniva espulso per somma di ammonizioni, al termine della gara, avvicinava la terna arbitrale rivolgendo espressioni offensive.

Avverso tale provvedimento il calciatore Ferrando Federico ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 17.2.2017, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 3.3.2017, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Ferrando Federico dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO F.C. 5 CORIGLIANO FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €1.500,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **DISPUTA DELLE GARE INTERNE A PORTE CHIUSE FINO AL 31.12.2017;**
- **SQUALIFICA FINO AL 31.12.2020 AL SIG. FORACE LUIGI,**

INFLITTE SEGUITO GARA FC5 CORIGLIANO FUTSAL/FARMACIA CENTRALE PAOLA C5 DEL 11.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 615 del 15.2.2017)

Con decisione del 15.2.2017, Com. Uff. n. 615, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, in riferimento alla gara svoltasi il 12.2.2017 tra la società FC5 Corigliano Futsal e la società Farmacia Centrale Paola C5, valevole quale 6° giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Calcio a 5, Serie B, infliggeva alla società FC5 Corigliano Futsal le seguenti sanzioni: “ tenuto conto che fin dai primi minuti di gioco, sostenitori della società ospitante rivolgendo corali ingiurie e minacce all’indirizzo degli arbitri. Considerato che, a seguito dell’espulsione dell’allenatore del Corigliano Sig. Forace Luigi questi nel ritardare l’uscita dal terreno di gioco si posizionava all’esterno dello stesso nei pressi del cronometrista ufficiale e proferiva gravi frasi minacciose all’indirizzo del secondo arbitro. Considerato, inoltre, che al minuto 18’41” del 1° tempo a seguito del provvedimento disciplinare adottato dal secondo arbitro nei confronti del calciatore De Luca Antonio, l’allenatore Sig. Forace Luigi rientrava nel terreno di gioco, correndo con fare minaccioso verso il secondo arbitro, tentando ripetutamente di colpirlo con calci e pugni senza riuscirci perché bloccati da alcuni calciatori della Società, contemporaneamente altro sostenitore locale penetrava indebitamente sul terreno di gioco con fare minaccioso, nella circostanza il Sig. Forace, approfittando del trambusto creatosi si divincolava e riusciva a colpire con un violento calcio ad una gamba il secondo arbitro provocandogli forte dolore ed immediato rossore nella zona colpita. Rilevato, infine, che a seguito di tale episodio la terna riteneva che non vi fossero più le condizioni per poter proseguire l’incontro decretando quindi la sospensione definitiva della gara, decide:

a) Di comminare alla Soc. Corigliano Futsal la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6.

b) Di squalificare fino a tutto il 31.12.2020 il Sig. Forace Luigi, allenatore del Corigliano Futsal, per la condotta violenta posta in essere in danno del secondo arbitro e per il comportamento offensivo e minaccioso precedentemente tenuto nei confronti degli arbitri fino al momento della sospensione della gara.

c) Di ordinare che tutte le gare interne della Società Corigliano fino al 31.12.2017 siano disputate a porte chiuse, comminando altresì alla predetta società l’ammenda di €1.500,00 per la condotta offensiva e minacciosa posta in essere dai propri sostenitori nei confronti degli arbitri ”.

Avverso tale decisione presentava reclamo la società FC5 Corigliano Futsal, la quale con ampia motivazione, pur ammettendo la rispondenza al vero di quanto riportato nel referto arbitrale, sosteneva l’eccessiva afflittività delle sanzioni inflitte delle quali chiedeva un ridimensionamento. In particolare la società appellante si doleva dell’ammenda di euro 1500, della squalifica del terreno di giuoco, con obbligo di disputa delle gare interne a porte chiuse, sino al 31 dicembre 2017 e della squalifica dell’allenatore sig. Forace Luigi sino al 31.12.2020.

Le doglianze difensive in ordine alle squalifiche del terreno di giuoco e dell’allenatore, possono a giudizio della Corte trovare accoglimento.

Ferma restando, infatti, la gravità dell’accaduto, fedelmente riportato dal direttore di gara il quale si era visto costretto addirittura ad interrompere la partita, circostanza che giustifica pienamente l’ammenda inflitta alla società ospitante che non può essere ridotta in alcuna misura, vi è spazio, anche sulla scorta della costante giurisprudenza di questa Corte citata dalla stessa società appellante, per un riduzione della squalifica inflitta al terreno di giuoco ed al Forace in misura tale da adeguare la pena alla effettiva gravità del comportamento sanzionato.

In tale ottica, una puntuale dosimetria della sanzione conduce a ritenere più correttamente commisurate all’entità degli episodi la squalifica del terreno di giuoco sino al 30.6.2017 e quella dell’allenatore della società FC5 Corigliano Futsal Forace Luigi sino al 30.6.2019.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. 5 Corigliano Futsal di Corigliano Calabro (Cosenza) riduce le sanzioni:

- obbligo della disputa delle gare interne a porte chiuse fino al 30.6.2017;
- riduce la squalifica al sig. Forace Luigi fino al 30.6.2019.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

5. RICORSO REAL CEFALÙ AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA REAL CEFALÙ/ODISSEA 2000 DEL 18.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 646 del 21.2.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 646 del 21.2.2017 ha inflitto le sanzioni:

- disputa di 2 gare a porte chiuse e ammenda di €2.500,00 alla società Real Cefalù perché per tutta la durata dell'incontro Real Cefalù/Odissea 2000 disputato il 18.2.2017, propri sostenitori rivolgevano agli arbitri frasi gravemente offensive e minacciose. Alla fine del primo tempo, mentre le squadre facevano rientro negli spogliatoi, alcuni di detti sostenitori, posizionati sopra l'entrata del tunnel, sputavano all'indirizzo dei calciatori della società avversaria attingendoli. Le medesime intemperanze, associate al lancio di getti d'acqua, si ripetevano a fine gara all'atto dell'uscita delle squadre dal terreno di gioco. Nella circostanza gli sputi ed i getti d'acqua attingevano anche gli arbitri. La terna, rientrata nel tunnel degli spogliatoi, constatava l'indebita presenza di 4 sostenitori locali che si avventavano contro i calciatori della società ospitata, colpendoli con numerosi calci e pugni. L'aggressione cessava con il completo rientro di tutta la compagine ospitata nello spogliatoio ad essa riservato;

- inibizione a svolgere ogni attività fino all'8.3.2017 al signor Minutella Giuseppe per comportamento offensivo nei confronti dei componenti della compagine avversaria. Sanzione così determinata in quanto ammesso in panchina in qualità di dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Avverso tali provvedimenti la Società Real Cefalù ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 23.2.2017, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa l'8.3.2017, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Real Cefalù di Cefalù (Palermo) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO A.S.D. REAL CORNAREDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA UNDER 21 LECCO C5/ASD REAL CORNAREDO DEL 22.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 683 del 27.2.2017)

In data 28.02.2017, la A.S.D. Real Cornaredo inoltrava reclamo al Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 in merito alla presunta posizione irregolare di alcuni calciatori militanti nella squadra Lecco C5 che hanno preso parte alla gara, valevole per gli ottavi di finale Coppa Italia Under 21, Lecco C5/Real Cornaredo del 22.02.2017, e per tali motivi chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 in danno della Lecco C5.

Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al Com. Uff. n. 665 del 24.02.2017, respingeva il ricorso della società Cornaredo, dichiarandolo inammissibile perché presentato fuori termine e, di conseguenza, omologava il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro con il punteggio di 8-0 in favore della compagine del Lecco C5.

Avverso la decisione del Giudice di prime cure, la A.S.D. Cornadero proponeva reclamo a questa Corte, chiedendone l'annullamento.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

Orbene la Corte rileva che la gara in oggetto, disputata il 22.02.2017, rientra tra quelle per le quali è stata disposta l'abbreviazione dei termini per i procedimenti dinnanzi agli organi di giustizia sportiva ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. 77/A F.I.G.C. del 21.11.2016.

Di conseguenza la società reclamante doveva inoltrare le motivazioni complete del reclamo a sostegno delle proprie doglianze entro le ore 12.00 del 23.02.2017.

Al contrario risulta, per tabulas (all. pagina 25), che il preannuncio del reclamo e, quindi, non anche il reclamo completo, è pervenuto il giorno 23.02.2017 alle ore 12:03:39, oltre l'orario stabilito dal regolamento.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Real Cornaredo di Cornaredo (Milano).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO A.C. CUNEO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. D'ANTONI ALESSANDRO SEGUITO GARA CUNEO/CASALE FBC DEL 26.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 1°3.2017)

Con decisione del 1.3.2017, Com. Uff. n. 99, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore della società reclamante, Sig. D'Antoni Alessandro, per avere *“a gioco in svolgimento, colpito con un pugno al volto un calciatore avversario”*.

A motivo del proposto gravame la società Cuneo ha eccepito l'errata refertazione del rapporto arbitrale, in base al quale era stata irrogata la squalifica, rappresentando che il D'Antoni non ha colpito con un pugno un calciatore avversario, ma che si è trattato di un normale scontro di gioco dove il proprio tesserato, con l'intenzione di difendere la posizione acquisita sul campo e tornare in possesso del pallone, allargava istintivamente il braccio ma senza alcuna intenzionalità di arrecare danno.

A sostegno della propria tesi difensiva, la reclamante ha chiesto a questa Corte di visionare un video riproducente il filmato della vicenda in controversia.

Tale diversa ricostruzione dei fatti, fatta dalla società ricorrente, è priva di valido riscontro probatorio e, pertanto, il reclamo è infondato e va rigettato.

Ad avviso di questa Corte, l'episodio contestato al calciatore D'Antoni, resosi colpevole di un atto violento nei confronti di un avversario che colpiva al volto con un pugno, risulta incontrovertibilmente provato dal referto arbitrale che forma, ai sensi di regolamento, fonte di prova privilegiata.

D'altro canto non può essere utilizzata, ai fini probatori, la ripresa filmata prodotta dalla reclamante, posto che la descrizione dei fatti da parte del Direttore di gara, estremamente chiara, non fa dubitare né dell'operato dello stesso né della precisa individuazione del D'Antoni quale autore dell'episodio a lui addebitato, precludendo, ai sensi dell'art. 35 1.2 del C.G.S., il ricorso alla prova televisiva richiesta, il cui presupposto risiede nella errata individuazione del soggetto ammonito, espulso o allontanato.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Cuneo 1905 S.r.l. di Cuneo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 10 maggio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio